

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: la ricorrente.

Marchio controverso: il marchio denominativo comunitario «Southern Territory 23°48'25"S» — marchio comunitario n. 10 099 554.

Procedimento dinanzi all'UAMI: dichiarazione di nullità.

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 10 novembre 2015 nel procedimento R 735/2015-4.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata, in modo che la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario 10 099 554 Southern Territory 23°48'25"S sia respinta.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 5 gennaio 2016 — Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione

(Causa T-8/16)

(2016/C 098/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (Tokyo, Giappone), e Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (Gyeonggi-do, Repubblica di Corea) (rappresentanti: M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu e A. Scordamaglia-Tousis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, caso AT.39639 — Unità dischi ottici, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE;
- inoltre, o in subordine, ridurre in modo sostanziale l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti;
- condannare la Commissione alle spese, e
- adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti opportuni alla luce delle circostanze del caso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa delle ricorrenti, derivante da una divergente qualificazione giuridica della condotta, da una motivazione contraddittoria, o almeno insufficiente, con riferimento alla qualificazione giuridica dell'asserita infrazione, dal diniego di accesso agli elementi di prova a discarico e dall'aver fatto affidamento, nella decisione impugnata, su più elementi giuridici e di fatto che non erano presi in considerazione nella comunicazione degli addebiti.

2. Secondo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nell'applicazione dell'articolo 101 TFUE in relazione alla constatazione di un'incidenza sugli scambi tra Stati membri.
3. Terzo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nella determinazione dell'estensione geografica dell'infrazione dell'articolo 101 TFUE.
4. Quarto motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nell'applicazione dell'articolo 101 TFUE con riferimento alla constatazione di una infrazione unica.
5. Quinto motivo, vertente su errori di fatto e di diritto con riferimento alla circostanza che le ricorrenti erano asseritamente a conoscenza dell'intera infrazione unica e, più nello specifico, della partecipazione di tutti gli altri destinatari.
6. Sesto motivo, vertente su errori di fatto e di diritto riguardo alla data in cui ha avuto inizio l'asserita partecipazione delle ricorrenti all'intera infrazione unica.
7. Settimo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto con riferimento alla portata dell'infrazione addebitata alle ricorrenti nell'affermare che le ricorrenti erano implicate in «accordi» anticoncorrenziali.
8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e dei relativi principi generali del diritto dell'Unione europea a causa della durata manifestamente eccessiva dell'inchiesta.
9. Nono motivo, in subordine, vertente su errori nel calcolo dell'ammenda in quanto:
 - la Commissione non ha preso in considerazione (a) il fatto che le ricorrenti sono imprese monoprodotto, (b) ulteriori circostanze che limitano la gravità della condotta individuale delle ricorrenti e circostanze attenuanti, e
 - la Commissione non ha dato giusto peso alle specifiche circostanze dell'infrazione nello stabilire l'entità del coefficiente moltiplicatore di gravità generale e del dazio d'ingresso.

Ricorso proposto l'11 gennaio 2016 — Skecher USA France/UAMI — IM Production (calzature)

(Causa T-9/16)

(2016/C 098/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Skecher USA France (Parigi, Francia) (rappresentante: J. Horn, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IM Production SAS (Parigi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario n. 1 221 584-0023

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI del 23 settembre 2015 nel procedimento R 2429/2013-3